

(N. 2493-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

---

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1952

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 giugno 1952 veniva firmato a Londra un Accordo italo-inglese nel quale tra l'altro si stabilirono le modalità per la restituzione delle proprietà italiane in Cirenaica prevedendo che tale restituzione non sarebbe stata ultimata entro il mese di ottobre 1952 termine entro il quale avrebbe dovuto cessare le funzioni dell'ufficio britannico addetto a codesto scopo. Questa eventualità è stata preveduta all'articolo 4 dove si dichiarava: « per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano e il Governo del Regno Unito concluderanno prima della cessazione dell'amministrazione britannica un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati ».

Il presente accordo firmato a Roma il 7 novembre 1951 provvede precisamente a codesto scopo. L'Accordo si compone di uno scambio di lettere e di un allegato firmato a palazzo Chigi tra i rappresentanti del nostro Ministero e da quelli del competente dipartimento del Ministero inglese degli affari esteri.

Sostanzialmente il disegno di legge provvede e favorisce la liquidazione e la consegna dei beni posseduti dagli italiani in Libia orientale e non ancora consegnati al momento della proclamazione del nuovo Stato Libico cioè al 31 ottobre 1952. Si è voluto giustamente evitare che la liquidazione di questa complessa e delicata faccenda venisse assunta dal nuovo Stato Libico, nelle mani del quale sarebbero andate a finire le proprietà italiane. Per questo scopo si era anche cercato un Ente italiano che fosse disposto ad assumersi per conto del Governo e degli interessi dei proprietari italiani in Libia l'amministrazione di questa complessa materia; la cosa non è stata possibile e perciò si è provveduto alla istituzione di un ufficio governativo

che, succedendo all'analogo dipartimento britannico, amministrerà nell'interesse dei proprietari assenti e successivamente rilascerà agli stessi man mano che si presenteranno o ai loro legali procuratori le proprietà stesse. L'ufficio si è installato nei locali occupati dal corrispondente ufficio inglese usufruendo della attrezzatura e di tutti i documenti atti ad agevolare il funzionamento della nuova organizzazione.

Si doveva inoltre procedere alla liquidazione delle spese incontrate dal Governo e dalle Forze armate britanniche per riparare gli immobili di proprietà degli italiani danneggiati dalla guerra e per renderli abitabili. Queste spese — secondo una notifica trasmessa da Londra — ammontano a circa 70 mila lire-sterline, che ai termini dell'Accordo del 28 giugno 1951 avrebbero dovuto essere addebitate ai singoli proprietari però in misura non superiore al 75 per cento. Tuttavia successivamente si è ottenuto che gli inglesi si dichiarassero tacitati con una somma *a forfait* di 25 mila lire egiziane da trattenersi sui proventi esistenti in cassa, che l'ufficio inglese trasferirà all'organizzazione italiana insieme ai titoli delle proprietà italiane.

I singoli proprietari hanno così ottenuto un notevole beneficio perchè dovranno versare soltanto due terzi delle spese sostenute per le riparazioni dei loro immobili da parte della amministrazione britannica; la ripartizione di queste spese sarà fatta naturalmente in proporzione tra i lavori di ripristino effettuate nelle singole proprietà.

Queste sono le clausole e le modalità contemplate dal presente disegno di legge e noi invitiamo gli onorevoli senatori ad approvarlo per liquidare anche questa pendenza, che si risolve in un certo beneficio dei proprietari italiani danneggiati dei loro beni in Libia.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.